

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n. 14-7623

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria". Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.

Vista la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico", contestualmente alla quale è stato approvato l'allegato "Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

atteso che con il Piano in questione si è provveduto, tra l'altro, a definire i criteri per l'individuazione dei territori comunali da assegnare alle diverse Zone per la gestione della qualità dell'aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351;

considerato che il Piano prevede che la classificazione delle Zone sia riesaminata ed aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale, che provvede altresì alla individuazione dei territori da assegnare a ciascuna Zona;

atteso che l'articolo 10 della legge regionale 43/2000 prevede che con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le Province ed i Comuni interessati, siano aggiornate in relazione all'evoluzione della normativa in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, nonché gli obiettivi ed i criteri per la gestione degli episodi acuti;

visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti, nonché abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994 in quanto sostituite con l'attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999 che considera il rischio di superamento dei nuovi limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal medesimo D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

vista la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 ed approvata con DGR n. 109-6941 del 5 agosto 2002, che contiene le informazioni necessarie per procedere all'aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

considerata la necessità di procedere, ai sensi del citato articolo 10 della L.r. n. 43/2000, alla individuazione delle Zone di Piano nelle quali le Province, in qualità di autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio, di concerto con i Comuni interessati predispongono i Piani di Azione ai sensi del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, nell'ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente predisposti, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999, affinché sia garantito entro i tempi previsti, il rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

considerate a tal fine sia le indicazioni della citata Valutazione circa il rischio di superamento dei

nuovi limiti sia le proposte formulate dalle Province sulla base degli strumenti della programmazione provinciale al fine di rendere più razionali ed omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni individuabili nei Piani ed enucleati pertanto, nell'ambito dei Comuni assegnati alla Zona 3, quelli denominati di Zona 3p in quanto facenti parte della citata Zona di Piano;

atteso che la revisione prevista dal citato articolo 10 della legge regionale n. 43/2000, attuata in relazione alle suddette disposizioni contenute nel D.M. 2 aprile 2002 n. 60, deve prevedere anche l'aggiornamento degli indirizzi sugli episodi acuti di inquinamento atmosferico - ed in particolare dello Stralcio di piano 6.1 - in quanto, come detto, la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico è sostituita con la realizzazione dei Piani di azione di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 351/1999;

sottolineato che sugli argomenti di cui è caso si sono svolte le consultazioni con le Province ed i Comuni interessati attraverso riunioni ed incontri, appositamente organizzati dalla Regione presso il proprio Assessorato Ambiente nonché presso le Province, in data 1° agosto 2002, nella prima metà del mese di settembre e da ultimo in data 22 ottobre 2002;

considerato che la Conferenza permanente Regione – Autonomie locali ha espresso parere favorevole alla presente deliberazione in data 6 novembre 2002;

visto la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43

visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351

visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60

la Giunta Regionale unanime

delibera

- di approvare, a seguito di avvenuta consultazione con le Province ed i Comuni interessati e in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria approvato con legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, l'Allegato 1 contenente l'aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3 per le quali le Province predispongono i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, affinché, rispettivamente, sia garantito entro i tempi previsti il rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 ovvero siano conservati i livelli di inquinamento al di sotto degli stessi limiti nonché preservata la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile;
- di approvare, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 43/2000, l'individuazione delle Zone di Piano di cui al medesimo Allegato 1, per le quali le Province, in qualità di autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio, di concerto con i Comuni interessati predispongono i Piani di Azione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, nell'ambito del citato Piano ex articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999;
- di approvare, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 43/2000, l'Allegato 2 contenente gli indirizzi per la realizzazione dei suddetti Piani di Azione, nonché i criteri per la definizione degli interventi in relazione al rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti con D.M. 2 aprile 2002, n. 60, in sostituzione dello Stralcio di Piano 6.1. allegato alla legge regionale citata;
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 43/2000, le Province esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione delle misure stabilite nei Piani di Azione;

- di dare atto che gli indirizzi ed i criteri di cui all'Allegato 2, unitamente alle indicazioni già contenute nel Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui alla legge regionale n. 43/2000, devono essere attuati tempestivamente, nelle more dell'adozione di ulteriori Piani stralcio ai fini della compiuta attuazione della normativa nazionale e comunitaria.

Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONE DEI COMUNI ALLE ZONE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

Sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con D.M. 2 aprile 2002 n. 60 ed approvata con D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002, si procede all'aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3 previste dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, secondo i criteri indicati nello stesso ed approvati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43.

Sono assegnati alla Zona 1 i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede di prima applicazione dalla L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite aumentato del margine di tolleranza (Classe 5 della valutazione).

Sono assegnati alla Zona 2 i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede di prima applicazione dalla L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite di qualità dell'aria ma entro il margine di tolleranza (Classe 4 della valutazione).

Nell'ambito dei restanti Comuni, assegnati pertanto alla Zona 3, sono enucleati i Comuni denominati di Zona 3p in quanto, pur essendo assegnati alla Zona 3 vengono inseriti in Zona di Piano; si tratta dei Comuni per i quali:

- la citata valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, ma con valori tali da poter comportare il rischio di superamento dei limiti medesimi in quanto, essendo stimato il superamento della soglia di valutazione superiore per due inquinanti, si è in condizioni appena inferiori al limite (Classe 3 della valutazione per entrambi gli inquinanti);
- le Province hanno proposto l'individuazione in Zona di piano sulla base degli strumenti della programmazione provinciale al fine di rendere più razionali ed omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni individuabili nei Piani.

Questi Comuni (zona 3p) completano pertanto con i Comuni di zona 1 e 2 di ogni Provincia la Zona di Piano, che rappresenta l'area complessiva per la quale le Province, di concerto con i Comuni interessati, devono predisporre i Piani di Azione (articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, nell'ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente predisposti affinché sia garantito entro i tempi previsti, il rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999).

Restano pertanto assegnati alla Zona 3 tutti i restanti Comuni non espressamente assegnati alle Zone 1 e 2 e 3p, in quanto la valutazione della qualità dell'aria conferma la regolarità della situazione e quindi per questi devono essere elaborati dalle Province i Piani ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 351/1999 al fine di conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti stabiliti, nonché preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Nessun Comune piemontese viene assegnato alla Zona A in quanto l'articolo 40 del D.M. 2 aprile 2002 n. 60 abroga la normativa relativa ai livelli di attenzione e di allarme stabilita con il D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), il D.M. 15 aprile 1994 e il D.M. 25 novembre 1994 e la conseguente gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico e la sostituisce con la citata previsione di Piani di azione ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 351/1999 al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 nelle Zone di Piano.

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 1

ISTAT	COMUNE	PROV	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾			
						NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)
006001	ACQUI TERME	AL	33.8	19 183	1	3	3	2	1
006003	ALESSANDRIA	AL	203.6	82 201	1	3	3	2	1
006009	ARQUATA SCRIVIA	AL	22.8	5 750	3	5	4	2	1
006039	CASALE MONFERRATO	AL	87.0	35 234	1	3	3	2	1
006060	CONIOLO	AL	10.1	418	3	3	5	2	1
006109	MORANO SUL PO*	AL	18.2	1 569	3	5	3	2	1
006114	NOVI LIGURE	AL	55.9	27 030	1	5	3	2	1
006174	TORTONA	AL	97.5	25 042	1	3	3	2	1
006177	VALENZA	AL	50.3	20 305	1	3	3	2	1
005005	ASTI	AT	151.0	70 598	1	4	4	2	1
005059	ISOLA D'ASTI	AT	14.4	2 041	3	3	5	2	1
096004	BIELLA	BI	46.1	45 529	1	3	3	3	1
096020	COSSATO	BI	28.0	15 309	1	3	3	2	1
004003	ALBA	CN	54.9	29 759	1	3	3	2	1
004025	BORGO SAN DALMAZZO	CN	23.7	11 256	2	5	3	2	1
004029	BRA	CN	59.5	27 894	1	3	3	2	1
004078	CUNEO	CN	120.2	51 784	1	3	3	2	1
004089	FOSSANO	CN	131.2	23 865	1	2	3	2	1
004108	LESEGNO	CN	14.8	838	3	3	5	2	2
004130	MONDOVI'	CN	87.5	21 687	1	3	3	2	1
004185	ROBILANTE	CN	24.7	2 315	3	5	3	2	1
004210	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	18.3	2 070	3	3	5	2	1
003008	ARONA	NO	15.7	14 310	1	3	3	3	1
003024	BORGOMANERO	NO	32.0	19 315	1	3	3	2	1
003106	NOVARA	NO	103.3	101 921	1	4	5	3	1
003149	TRECCATE	NO	38.5	16 913	2	5	3	2	1
001008	ALPIGNANO	TO	12.2	16 648	2	4	5	3	1
001024	BEINASCO	TO	6.6	17 344	2	5	3	3	2
001028	BORGARO TORINESE	TO	14.5	12 754	2	4	5	3	1
001030	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	13.9	3 634	3	4	5	2	1
001059	CARMAGNOLA	TO	96.1	24 670	1	3	4	2	1
001078	CHIERI	TO	54.8	32 136	1	3	3	2	1
001082	CHIVASSO	TO	51.0	23 283	1	5	3	2	1
001090	COLLEGNO	TO	18.4	47 828	1	5	3	4	2
001110	FROSSASCO	TO	15.9	2 699	3	3	5	2	1
001120	GRUGLIASCO	TO	12.9	36 929	1	4	4	3	2
001125	IVREA	TO	30.0	23 507	1	3	3	3	1
001146	MATHI	TO	6.8	3 960	3	4	5	2	1
001156	MONCALIERI	TO	48.1	53 120	1	5	3	3	1
001164	NICHELINO	TO	20.3	46 858	1	4	3	3	2
001171	ORBASSANO	TO	22.3	21 563	1	4	3	3	1
001176	OZEGNA	TO	5.6	1 151	3	3	5	2	1
001191	PINEROLO	TO	50.5	33 269	1	3	3	3	1
001219	RIVOLI	TO	29.6	49 505	1	4	3	3	2
001265	SETTIMO TORINESE	TO	31.8	45 495	1	5	3	3	1
001272	TORINO	TO	130.5	857 433	1	5	5	4	3
001292	VENARIA REALE	TO	20.1	34 777	1	4	3	3	1
001309	VINOVO	TO	17.9	13 425	2	3	5	2	1
001314	VOLPIANO	TO	32.2	13 008	2	3	5	2	1
103035	GRAVELLONA TOCE	VB	14.8	7 538	2	3	5	2	1
103050	OMEGNA	VB	29.6	15 374	1	3	3	2	1
103052	PALLANZENO	VB	4.2	1 210	3	3	5	2	2
103054	PIEVE VERGONTE	VB	42.6	2 692	3	2	5	2	1
103072	VERBANIA	VB	38.8	30 079	1	4	3	2	1

103075	VILLADOSSOLA	VB	17.7	6 910	3	3	5	2	2
002128	SALUGGIA	VC	31.6	4 074	3	2	5	2	1
002148	TRINO	VC	70.4	7 604	3	5	3	2	1
002158	VERCELLI	VC	80.1	44 950	1	3	3	2	1

(1) primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

(2) come da L.R. n. 43/2000

(3) come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 2

ISTAT	COMUNE	PROV	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾			
						NO2	PM10	Benzene	CO (8h)
005003	ANTIGNANO	AT	10.9	1 007	3	2	4	2	1
005062	MARETTO	AT	4.8	358	3	4	3	2	1
005117	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	12.9	2 940	3	2	4	2	2
096012	CANDELO	BI	14.7	7 804	2	3	3	2	1
096017	CERRETO CASTELLO	BI	2.5	667	2	3	3	2	1
096026	GAGLIANICO	BI	4.7	3 832	2	3	3	3	1
096040	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	4.8	3 946	2	3	3	3	1
096047	PONDERANO	BI	7.3	3 833	2	3	3	2	1
096051	QUAREGNA	BI	5.8	1 296	2	2	3	2	1
096059	SANDIGLIANO	BI	10.0	2 733	2	3	3	2	1
096068	TOLLEGNO	BI	3.4	2 679	3	3	4	2	1
096071	VALDENGO	BI	8.8	2 524	2	3	3	2	1
096076	VERRONE	BI	8.5	1 133	3	4	3	2	1
096077	VIGLIANO BIELLESE	BI	7.5	8 414	2	4	3	3	1
003018	BIANDRATE	NO	12.6	1 103	2	3	3	2	1
003026	BRIGA NOVARESE	NO	5.1	2 697	2	3	3	2	1
003032	CAMERI	NO	39.8	9 674	2	2	3	2	1
003043	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	14.6	8 756	2	3	3	2	1
003049	CERANO	NO	32.4	6 664	2	2	3	2	1
003058	CUREGGIO	NO	8.7	2 248	2	2	3	2	1
003062	DORMELLETTA	NO	7.5	2 482	2	3	3	2	1
003068	GALLIATE	NO	29.2	13 450	2	3	3	2	1
003071	GATTICO	NO	16.3	3 134	3	3	4	2	3
003076	GOZZANO	NO	13.2	5 979	2	4	3	2	1
003084	LESA	NO	14.1	2 402	2	2	3	2	1
003095	MEINA	NO	7.3	2 339	2	2	3	2	1
003109	OLEGGIO CASTELLO	NO	6.5	1 729	2	2	3	2	1
003114	PARUZZARO	NO	4.4	1 587	2	3	3	2	1
003120	POGNO	NO	9.7	1 488	2	2	3	2	1
003129	RECETTO	NO	8.8	897	3	4	3	2	1
003130	ROMAGNANO SESIA	NO	18.2	4 213	3	3	4	2	1
003131	ROMENTINO	NO	17.9	4 236	3	4	3	3	1
003133	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	8.2	3 066	2	3	3	2	1
003135	SAN PIETRO MOZZO	NO	35.0	1 737	2	3	3	2	1
003159	VICOLUNGO	NO	13.3	842	3	4	3	2	1
001018	BALDISSERO TORINESE	TO	15.6	3 240	2	2	3	2	1
001020	BANCHETTE	TO	2.2	3 427	3	4	3	3	1
001032	BORGONE SUSÀ	TO	5.3	2 227	3	4	3	3	1
001034	BRANDIZZO	TO	6.6	7 399	3	4	3	3	1
001038	BRUINO	TO	5.6	7 308	3	4	3	3	1
001048	CAMBIANO	TO	14.1	5 798	2	3	3	2	1
001063	CASELLE TORINESE	TO	28.8	15 437	2	4	3	2	1
001099	DRUENTO	TO	27.5	8 228	2	2	3	2	1

001127	LA LOGGIA	TO	12.5	6 485	3	4	3	3	1
001130	LEINI'	TO	32.5	11 948	2	3	3	2	1
001159	MONTALENGHE	TO	6.6	889	3	4	3	3	1
001183	PECETTO TORINESE	TO	9.7	3 687	2	2	3	2	1
001189	PIANEZZA	TO	16.0	11 237	2	3	3	3	1
001192	PINO TORINESE	TO	21.7	8 238	2	3	3	2	1
001194	PIOSSASCO	TO	40.6	16 138	2	3	3	2	1
001214	RIVALTA DI TORINO	TO	24.9	17 565	2	4	3	3	1
001228	ROSTA	TO	9.1	3 626	3	4	3	2	1
001249	SAN MAURO TORINESE	TO	12.8	17 672	2	4	3	3	1
001257	SANTENA	TO	15.6	10 019	3	4	3	3	1
001261	SCARMAGNO	TO	7.8	740	3	4	3	3	1
001280	TROFARELLO	TO	12.2	10 352	2	4	3	3	1
001308	VILLASTELLONE	TO	19.8	4 641	2	3	3	2	1
103008	BAVENO	VB	16.9	4 527	2	2	3	2	1
103010	BELGIRATE	VB	6.9	521	2	2	3	2	1
103019	CASALE CORTE CERRO	VB	12.7	3 292	2	2	3	2	1
103033	GHIFFA	VB	15.8	2 336	2	2	3	2	1
103055	PREMENO	VB	8.1	771	2	2	3	2	1
103064	STRESA	VB	33.7	4 820	2	2	3	2	1
002017	BORGO VERCELLI	VC	19.0	2 158	2	3	3	2	1
002031	CARESANABLOT	VC	10.9	988	2	2	3	2	1
002045	COLLOBIANO	VC	9.5	113	3	2	4	2	1
002049	CRESCENTINO	VC	48.6	7 573	3	2	4	2	1
002065	GREGGIO	VC	11.6	375	3	4	3	2	1

(1) primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

(2) come da L.R. n. 43/2000

(3) come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 3p

ISTAT	COMUNE	PROV.	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾			
						NO2	PM10	Benzene	CO (8h)
006014	BELFORTE MONFERRATO	AL	7.9	447	3	3	3	2	1
006021	BOSCO MARENGO	AL	44.5	2 494	3	2	3	2	1
006030	CARBONARA SCRIVIA	AL	5.2	966	3	2	3	2	1
006037	CASAL CERMELLI	AL	11.8	1 144	3	2	3	2	1
006042	CASSANO SPINOLA	AL	13.4	1 851	3	2	3	2	1
006047	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	45.0	4 269	3	3	3	2	1
006051	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	9.1	1 428	3	3	3	2	1
006053	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	44.9	5 624	3	3	3	2	1
006068	FELIZZANO	AL	24.1	2 395	3	3	3	2	1
006074	FRESONARA	AL	6.9	694	3	3	3	2	1
006094	MIRABELLO MONFERRATO	AL	13.5	1 361	3	3	3	2	1
006115	OCCIMIANO	AL	22.8	1 385	3	3	3	2	1
006121	OVADA	AL	36.1	11 674	3	3	3	2	1
006132	PONTECURONE	AL	29.9	3 777	3	2	3	2	1
006138	POZZOLO FORMIGARO	AL	36.6	4 726	3	2	3	2	1
006140	PREDOSA	AL	34.0	2 074	3	3	3	2	1
006142	QUATTORDIO	AL	18.1	1 753	3	3	3	2	1
006147	ROCCA GRIMALDA	AL	15.4	1 339	3	3	3	2	1
006153	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	7.0	1 279	3	3	3	2	1
006154	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	32.8	4 624	3	3	3	2	1
006160	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	14.8	5 819	3	3	3	2	1
006163	SOLERO	AL	23.0	1 684	3	3	3	2	1
006180	VIGNOLE BORBERA	AL	8.7	2 036	3	2	3	2	1
006181	VIGUZZOLO	AL	18.6	2 876	3	2	3	2	1
006185	VILLANOVA MONFERRATO	AL	17.0	1 744	3	3	3	2	1
005007	BALDICHIERI D'ASTI	AT	5.0	1 010	3	3	3	2	1
005012	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	19.2	1 996	3	2	3	2	1
005013	CALAMANDRANA	AT	12.6	1 562	3	2	3	2	1
005014	CALLIANO	AT	18.0	1 406	3	2	3	2	1
005017	CANELLI	AT	23.9	10 234	3	3	3	2	1
005022	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	21.6	3 640	3	2	3	2	1
005025	CASTELL'ALFERO	AT	20.2	2 691	3	2	3	2	1
005026	CASTELLERO	AT	3.8	291	3	3	3	2	1
005028	CASTELLO DI ANNONE	AT	23.0	1 781	3	3	3	2	1
005031	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	22.5	3 036	3	2	3	2	1
005042	COCCONATO	AT	16.7	1 540	3	2	3	2	1
005050	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	36.9	5 883	3	2	3	2	1
005052	DUSINO SAN MICHELE	AT	11.9	938	3	2	3	2	1
005058	INCISA SCAPACCINO	AT	20.7	2 033	3	2	3	2	1
005066	MOMBERCELLI	AT	14.1	2 214	3	2	3	2	1
005067	MONALE	AT	8.8	890	3	3	3	2	1
005069	MONCALVO	AT	17.4	3 318	3	2	3	2	1
005075	MONTECHIARO D'ASTI	AT	10.2	1 383	3	2	3	2	1
005076	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	15.3	2 084	3	2	3	2	1
005080	NIZZA MONFERRATO	AT	30.6	10 024	3	2	3	2	1
005087	PORTACOMARO	AT	11.5	1 992	3	2	3	2	1
005097	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	47.5	7 644	3	2	3	2	1
005101	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	11.8	1 059	3	3	3	2	1
005108	TIGLIOLE	AT	15.4	1 605	3	2	3	2	1
005112	VALFENERA	AT	22.4	2 128	3	2	3	2	1
005113	VESIME	AT	13.3	677	3	2	3	2	1
005118	VILLANOVA D'ASTI	AT	42.8	4 717	3	2	3	2	1
096003	BENNA	BI	9.4	1 164	3	2	3	2	1
096006	BORRIANA	BI	5.2	849	3	2	3	2	1

096016	CAVAGLIA'	BI	24.9	3 665	3	2	3	2	1
096018	CERRIONE	BI	28.5	2 803	3	2	3	2	1
096025	DORZANO	BI	5.3	446	3	2	3	2	1
096030	MAGNANO	BI	10.3	376	3	2	3	2	1
096031	MASSAZZA	BI	11.3	579	3	2	3	2	1
096034	MIAGLIANO	BI	0.7	587	3	3	3	3	1
096035	MONGRANDO	BI	16.5	4 021	3	2	3	2	1
096037	MOTTALCIATA	BI	19.0	1 415	3	2	3	2	1
096041	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	5.0	2 881	3	3	3	2	1
096046	POLLONE	BI	16.3	2 219	3	2	3	2	1
096049	PRALUNGO	BI	7.4	2 781	3	2	3	2	1
096053	RONCO BIELLESE	BI	3.7	1 533	3	3	3	2	1
096054	ROPPOLO	BI	8.6	854	3	2	3	2	1
096057	SALA BIELLESE	BI	8.3	601	3	2	3	2	1
096058	SALUSSOLA	BI	37.4	2 030	3	2	3	2	1
096065	STRONA	BI	3.6	1 174	3	3	3	2	1
096073	VALLE MOSSO	BI	9.9	3 961	3	3	3	2	1
096079	VILLANOVA BIELLESE	BI	8.0	195	3	2	3	2	1
096080	VIVERONE	BI	12.3	1 411	3	2	3	2	1
096081	ZIMONE	BI	3.2	405	3	2	3	2	1
096082	ZUBIENA	BI	12.3	1 271	3	2	3	2	1
004041	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	26.3	2 667	3	3	3	2	1
004061	CENTALLO	CN	42.9	6 195	3	2	3	2	1
004065	CERVERE	CN	18.7	1 879	3	3	3	2	1
004067	CHERASCO	CN	80.7	7 196	3	2	3	2	1
004096	GENOLA	CN	13.6	2 317	3	2	3	2	1
004099	GOVONE	CN	19.1	1 923	3	3	3	2	1
004100	GRINZANE CAVOUR	CN	4.0	1 812	3	3	3	2	1
004101	GUARENE	CN	13.1	3 015	3	3	3	2	1
004143	MORETTA	CN	23.7	4 099	3	3	3	2	1
004168	PIOBESI D'ALBA	CN	4.1	1 026	3	3	3	2	1
004192	ROCCAIONE	CN	19.2	2 791	3	2	3	2	1
004202	SALMOUR	CN	12.7	704	3	3	3	2	1
004203	SALUZZO	CN	76.5	15 644	3	2	3	2	1
004212	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	9.9	2 512	3	3	3	2	1
004215	SAVIGLIANO	CN	110.6	19 893	3	2	3	2	1
004222	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	35.0	5 779	3	3	3	2	1
004228	TORRE SAN GIORGIO	CN	5.1	672	3	3	3	2	1
004240	VERZUOLO	CN	25.7	6 185	3	3	3	2	1
003016	BELLINZAGO NOVARESE	NO	39.4	8 361	3	2	3	2	1
003025	BORGO TICINO	NO	13.8	3 854	3	2	3	2	1
003036	CARPIGNANO SESIA	NO	14.0	2 541	3	3	3	2	1
003037	CASALBELTRAME	NO	16.0	832	3	3	3	2	1
003041	CASALVOLONE	NO	17.4	812	3	3	3	2	1
003055	CRESSA	NO	7.3	1 431	3	3	3	2	1
003066	FONTANETO D'AGOGNA	NO	20.8	2 549	3	3	3	2	1
003073	GHEMME	NO	21.3	3 722	3	3	3	2	1
003079	GRIGNASCO	NO	14.0	4 704	3	3	3	2	1
003091	MARANO TICINO	NO	7.8	1 407	3	3	3	2	1
003103	NEBBIUNO	NO	7.7	1 542	3	3	3	2	1
003108	OLEGGIO	NO	38.2	12 189	3	2	3	2	1
003112	ORTA SAN GIULIO	NO	7.2	1 116	3	3	3	2	1
003116	PETTENASCO	NO	7.0	1 310	3	3	3	2	1
003119	PISANO	NO	3.2	770	3	3	3	2	1
003121	POMBIA	NO	12.5	1 816	3	2	3	2	1
003138	SILLAVENGO	NO	9.6	567	3	3	3	2	1
003139	SIZZANO	NO	10.3	1 458	3	3	3	2	1
003154	VARALLO POMBIA	NO	13.5	4 400	3	2	3	2	1
001001	AGLIE'	TO	13.3	2 572	3	3	3	2	1

001002	AIRASCA	TO	15.9	3 554	3	3	3	2	1
001006	ALMESE	TO	17.9	5 658	3	2	3	2	1
001009	ANDEZENO	TO	7.4	1 705	3	3	3	2	1
001013	AVIGLIANA	TO	24.2	11 053	3	3	3	2	1
001016	BALANGERO	TO	12.9	3 048	3	2	3	2	1
001027	BOLLENGO	TO	13.7	1 996	3	3	3	2	1
001033	BOSCONERO	TO	10.7	2 924	3	3	3	2	1
001040	BRUZOLO	TO	12.4	1 336	3	2	3	2	1
001044	BUSSOLENO	TO	36.2	6 455	3	2	3	2	1
001045	BUTTIGLIERA ALTA	TO	8.9	6 522	3	3	3	2	1
001046	CAFASSE	TO	10.0	3 516	3	2	3	2	1
001051	CANDIOLO	TO	11.2	5 080	3	3	3	2	1
001055	CAPRIE	TO	16.1	1 882	3	2	3	2	1
001058	CARIGNANO	TO	51.1	8 623	3	3	3	2	1
001061	CASCINETTE D'IVREA	TO	2.2	1 448	3	3	3	2	1
001062	CASELETTE	TO	13.2	2 641	3	2	3	2	1
001068	CASTIGLIONE TORINESE	TO	13.9	5 480	3	3	3	2	1
001076	CHIANOCCO	TO	18.6	1 690	3	2	3	2	1
001081	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	6.2	1 602	3	3	3	2	1
001083	CICONIO	TO	3.3	345	3	3	3	2	1
001086	CIRIE'	TO	18.0	18 178	3	3	3	3	1
001092	COLLERETTO GIACOSA	TO	4.6	627	3	3	3	2	1
001093	CONDOVE	TO	69.1	4 364	3	2	3	2	1
001096	CUCEGLIO	TO	6.8	925	3	2	3	2	1
001098	CUORGNE'	TO	18.2	10 037	3	3	3	2	1
001102	FELETTO	TO	8.2	2 341	3	3	3	2	1
001104	FIANO	TO	12.6	2 558	3	2	3	2	1
001106	FOGLIZZO	TO	15.5	2 180	3	3	3	2	1
001113	GERMAGNANO	TO	15.1	1 291	3	3	3	2	1
001119	GROSSO	TO	4.3	988	3	2	3	2	1
001128	LANZO TORINESE	TO	10.4	5 144	3	3	3	2	1
001132	LESSOLO	TO	8.2	1 952	3	3	3	2	1
001139	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	17.4	7 867	3	3	3	2	1
001141	LUSIGLIE'	TO	5.0	536	3	2	3	2	1
001147	MATTIE	TO	27.6	706	3	2	3	2	1
001150	MERCENASCO	TO	12.5	1 186	3	2	3	2	1
001160	MONTALTO DORA	TO	7.2	3 465	3	3	3	2	1
001166	NOLE	TO	11.4	6 238	3	3	3	2	1
001168	NONE	TO	25.4	7 759	3	3	3	2	1
001173	OSASCO	TO	5.6	944	3	3	3	2	1
001180	PAVAROLO	TO	4.5	920	3	3	3	2	1
001181	PAVONE CANAVESE	TO	11.3	3 781	3	3	3	2	1
001185	PEROSA CANAVESE	TO	4.8	564	3	3	3	2	1
001195	PISCINA	TO	10.2	3 146	3	3	3	2	1
001200	PORTE	TO	4.4	921	3	3	3	2	1
001209	QUASSOLO	TO	4.5	403	3	3	3	2	1
001215	RIVA PRESSO CHIERI	TO	35.9	3 831	3	3	3	2	1
001217	RIVAROLO CANAVESE	TO	32.3	11 949	3	3	3	2	1
001220	ROBASSOMERO	TO	8.4	3 028	3	3	3	2	1
001222	ROLETTO	TO	8.3	1 987	3	2	3	2	1
001223	ROMANO CANAVESE	TO	10.9	2 943	3	3	3	2	1
001225	RONDISSONE	TO	10.5	1 655	3	3	3	2	1
001231	SALASSA	TO	5.3	1 668	3	3	3	2	1
001233	SALERANO CANAVESE	TO	2.1	532	3	3	3	2	1
001235	SAMONE	TO	2.5	1 471	3	3	3	3	1
001236	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	22.2	5 156	3	3	3	2	1
001239	SAN DIDERO	TO	3.4	430	3	2	3	2	1
001243	SAN GILLIO	TO	9.0	2 581	3	3	3	2	1
001244	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	20.1	2 397	3	2	3	2	1

001245	SAN GIORIO DI SUSÀ	TO	19.5	949	3	2	3	2	1
001246	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	9.6	3 074	3	3	3	3	1
001248	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	17.3	7 259	3	3	3	2	1
001250	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	12.3	1 475	3	2	3	2	1
001252	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	11.2	2 815	3	3	3	2	1
001254	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	13.0	3 403	3	3	3	2	1
001241	SANGANO	TO	7.0	3 705	3	3	3	2	1
001255	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	9.0	4 274	3	3	3	3	1
001256	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TO	10.6	4 016	3	2	3	2	1
001268	STRAMBINELLO	TO	2.2	258	3	3	3	2	1
001269	STRAMBINO	TO	19.2	6 020	3	3	3	2	1
001270	SUSÀ	TO	10.8	6 552	3	3	3	3	1
001283	VAIE	TO	7.1	1 349	3	3	3	2	1
001287	VALPERGA	TO	12.8	3 136	3	3	3	2	1
001293	VEROLENGO	TO	29.8	4 466	3	3	3	2	1
001296	VIALFRE'	TO	4.6	229	3	2	3	2	1
001301	VILLANOVA CANAVESE	TO	4.1	1 010	3	2	3	2	1
001303	VILLAR DORA	TO	5.8	2 716	3	2	3	2	1
001305	VILLAR FOCCHIARDO	TO	24.9	2 037	3	2	3	2	1
001307	VILLAR PEROSA	TO	11.4	4 173	3	3	3	2	1
001315	VOLVERA	TO	20.5	6 966	3	3	3	2	1
103002	ANZOLA D'OSSOLA	VB	12.9	443	3	2	3	2	1
103003	ARIZZANO	VB	1.5	1 888	3	3	3	3	1
103011	BEURA CARDEZZA	VB	29.4	1 371	3	2	3	2	1
103028	DOMODOSSOLA	VB	35.8	18 519	3	2	3	2	1
103044	MERGOZZO	VB	27.0	2 038	3	2	3	2	1
103051	ORNAVASSO	VB	26.0	3 226	3	2	3	2	1
103053	PIEDIMULERA	VB	8.1	1 672	3	2	3	2	1
103057	PREMOSELLO CHIOVENDA	VB	35.7	2 057	3	2	3	2	1
103077	VOGOGNA	VB	15.0	1 702	3	2	3	2	1
002004	ALICE CASTELLO	VC	24.3	2 603	3	3	3	2	1
002007	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	25.1	1 417	3	3	3	2	1
002009	BALOCCO	VC	16.8	262	3	3	3	2	1
002015	BORGIO D'ALE	VC	40.6	2 565	3	3	3	2	1
002032	CARISIO	VC	30.5	955	3	3	3	2	1
002042	CIGLIANO	VC	25.2	4 524	3	3	3	2	1
002059	FORMIGLIANA	VC	16.8	560	3	3	3	2	1
002093	PEZZANA	VC	17.7	1 127	3	3	3	2	1
002104	PRAROLO	VC	11.6	589	3	3	3	2	1
002133	SANTHIA'	VC	53.5	9 259	3	3	3	2	1
002142	STROPPIANA	VC	18.2	1 202	3	3	3	2	1
002163	VILLARBOIT	VC	25.2	547	3	3	3	2	1

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000



⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

COMUNI ASSEGNATI ALLA ZONA 3

Restano assegnati alla Zona 3 tutti i territori comunali non espressamente indicati negli elenchi delle Zone 1, 2 e 3p.

CARTA D'INSIEME DEL TERRITORIO REGIONALE

ZONIZZAZIONE 2002



ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
006001	ACQUI TERME	33.8	19 183	1	3	3	2	1	1
006003	ALESSANDRIA	203.6	82 201	1	3	3	2	1	1
006009	ARQUATA SCRIVIA	22.8	5 750	3	5	4	2	1	1
006014	BELFORTE MONFERRATO	7.9	447	3	3	3	2	1	3p
006021	BOSCO MARENCO	44.5	2 494	3	2	3	2	1	3p
006030	CARBONARA SCRIVIA	5.2	966	3	2	3	2	1	3p
006037	CASAL CERPELLI	11.8	1 144	3	2	3	2	1	3p
006039	CASALE MONFERRATO	87.0	35 234	1	3	3	2	1	1
006042	CASSANO SPINOLA	13.4	1 851	3	2	3	2	1	3p
006047	CASTELLAZZO BORMIDA	45.0	4 269	3	3	3	2	1	3p
006051	CASTELLETTO MONFERRATO	9.1	1 428	3	3	3	2	1	3p
006053	CASTELNUOVO SCRIVIA	44.9	5 624	3	3	3	2	1	3p
006060	CONIOLO	10.1	418	3	3	5	2	1	1
006068	FELIZZANO	24.1	2 395	3	3	3	2	1	3p
006074	FRESONARA	6.9	694	3	3	3	2	1	3p
006094	MIRABELLO MONFERRATO	13.5	1 361	3	3	3	2	1	3p
006109	MORANO SUL PO	18.2	1 569	3	5	3	2	1	1
006114	NOVI LIGURE	55.9	27 030	1	5	3	2	1	1
006115	OCCIMIANO	22.8	1 385	3	3	3	2	1	3p
006121	OVADA	36.1	11 674	3	3	3	2	1	3p
006132	PONTECURONE	29.9	3 777	3	2	3	2	1	3p
006138	POZZOLO FORMIGARO	36.6	4 726	3	2	3	2	1	3p
006140	PREDOSA	34.0	2 074	3	3	3	2	1	3p
006142	QUATTORDIO	18.1	1 753	3	3	3	2	1	3p
006147	ROCCA GRIMALDA	15.4	1 339	3	3	3	2	1	3p
006153	SAN GIORGIO MONFERRATO	7.0	1 279	3	3	3	2	1	3p
006154	SAN SALVATORE MONFERRATO	32.8	4 624	3	3	3	2	1	3p
006160	SERRAVALLE SCRIVIA	14.8	5 819	3	3	3	2	1	3p
006163	SOLERO	23.0	1 684	3	3	3	2	1	3p
006174	TORTONA	97.5	25 042	1	3	3	2	1	1
006177	VALENZA	50.3	20 305	1	3	3	2	1	1
006180	VIGNOLE BORBERA	8.7	2 036	3	2	3	2	1	3p
006181	VIGUZZOLO	18.6	2 876	3	2	3	2	1	3p
006185	VILLANOVA MONFERRATO	17.0	1 744	3	3	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI ASTI

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
005003	ANTIGNANO	10.9	1 007	3	2	4	2	1	2
005005	ASTI	151.0	70 598	1	4	4	2	1	1
005007	BALDICHIERI D'ASTI	5.0	1 010	3	3	3	2	1	3p
005012	BUTTIGLIERA D'ASTI	19.2	1 996	3	2	3	2	1	3p
005013	CALAMANDRANA	12.6	1 562	3	2	3	2	1	3p
005014	CALLIANO	18.0	1 406	3	2	3	2	1	3p
005017	CANELLI	23.9	10 234	3	3	3	2	1	3p
005022	CASTAGNOLE DELLE LANZE	21.6	3 640	3	2	3	2	1	3p
005025	CASTELL'ALFERO	20.2	2 691	3	2	3	2	1	3p
005026	CASTELLERO	3.8	291	3	3	3	2	1	3p
005028	CASTELLO DI ANNONE	23.0	1 781	3	3	3	2	1	3p
005031	CASTELNUOVO DON BOSCO	22.5	3 036	3	2	3	2	1	3p
005042	COCCONATO	16.7	1 540	3	2	3	2	1	3p
005050	COSTIGLIOLE D'ASTI	36.9	5 883	3	2	3	2	1	3p
005052	DUSINO SAN MICHELE	11.9	938	3	2	3	2	1	3p
005058	INCISA SCAPACCINO	20.7	2 033	3	2	3	2	1	3p
005059	ISOLA D'ASTI	14.4	2 041	3	3	5	2	1	1
005062	MARETTO	4.8	358	3	4	3	2	1	2
005066	MOMBERCELLI	14.1	2 214	3	2	3	2	1	3p
005067	MONALE	8.8	890	3	3	3	2	1	3p
005069	MONCALVO	17.4	3 318	3	2	3	2	1	3p
005075	MONTECHIARO D'ASTI	10.2	1 383	3	2	3	2	1	3p
005076	MONTEGROSSO D'ASTI	15.3	2 084	3	2	3	2	1	3p
005080	NIZZA MONFERRATO	30.6	10 024	3	2	3	2	1	3p
005087	PORTACOMARO	11.5	1 992	3	2	3	2	1	3p
005097	SAN DAMIANO D'ASTI	47.5	7 644	3	2	3	2	1	3p
005101	SAN PAOLO SOLBRITO	11.8	1 059	3	3	3	2	1	3p
005108	TIGLIOLE	15.4	1 605	3	2	3	2	1	3p
005112	VALFENERA	22.4	2 128	3	2	3	2	1	3p
005113	VESIME	13.3	677	3	2	3	2	1	3p
005117	VILLAFRANCA D'ASTI	12.9	2 940	3	2	4	2	2	2
005118	VILLANOVA D'ASTI	42.8	4 717	3	2	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI BIELLA

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
096003	BENNA	9.4	1 164	3	2	3	2	1	3p
096004	BIELLA	46.1	45 529	1	3	3	3	1	1
096006	BORRIANA	5.2	849	3	2	3	2	1	3p
096012	CANDELO	14.7	7 804	2	3	3	2	1	2
096016	CAVAGLIA'	24.9	3 665	3	2	3	2	1	3p
096017	CERRETO CASTELLO	2.5	667	2	3	3	2	1	2
096018	CERRIONE	28.5	2 803	3	2	3	2	1	3p
096020	COSSATO	28.0	15 309	1	3	3	2	1	1
096025	DORZANO	5.3	446	3	2	3	2	1	3p
096026	GAGLIANICO	4.7	3 832	2	3	3	3	1	2
096030	MAGNANO	10.3	376	3	2	3	2	1	3p
096031	MASSAZZA	11.3	579	3	2	3	2	1	3p
096034	MIAGLIANO	0.7	587	3	3	3	3	1	3p
096035	MONGRANDO	16.5	4 021	3	2	3	2	1	3p
096037	MOTTALCIATA	19.0	1 415	3	2	3	2	1	3p
096040	OCCHIEPPO INFERIORE	4.8	3 946	2	3	3	3	1	2
096041	OCCHIEPPO SUPERIORE	5.0	2 881	3	3	3	2	1	3p
096046	POLLONE	16.3	2 219	3	2	3	2	1	3p
096047	PONDERANO	7.3	3 833	2	3	3	2	1	2
096049	PRALUNGO	7.4	2 781	3	2	3	2	1	3p
096051	QUAREGNA	5.8	1 296	2	2	3	2	1	2
096053	RONCO BIELLESE	3.7	1 533	3	3	3	2	1	3p
096054	ROPPOLO	8.6	854	3	2	3	2	1	3p
096057	SALA BIELLESE	8.3	601	3	2	3	2	1	3p
096058	SALUSSOLA	37.4	2 030	3	2	3	2	1	3p
096059	SANDIGLIANO	10.0	2 733	2	3	3	2	1	2
096065	STRONA	3.6	1 174	3	3	3	2	1	3p
096068	TOLLEGNO	3.4	2 679	3	3	4	2	1	2
096071	VALDENGO	8.8	2 524	2	3	3	2	1	2
096073	VALLE MOSSO	9.9	3 961	3	3	3	2	1	3p
096076	VERRONE	8.5	1 133	3	4	3	2	1	2
096077	VIGLIANO BIELLESE	7.5	8 414	2	4	3	3	1	2
096079	VILLANOVA BIELLESE	8.0	195	3	2	3	2	1	3p
096080	VIVERONE	12.3	1 411	3	2	3	2	1	3p
096081	ZIMONE	3.2	405	3	2	3	2	1	3p
096082	ZUBIENA	12.3	1 271	3	2	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
004003	ALBA	54.9	29 759	1	3	3	2	1	1
004025	BORGO SAN DALMAZZO	23.7	11 256	2	5	3	2	1	1
004029	BRA	59.5	27 894	1	3	3	2	1	1
004041	CARAMAGNA PIEMONTE	26.3	2 667	3	3	3	2	1	3p
004061	CENTALLO	42.9	6 195	3	2	3	2	1	3p
004065	CERVERE	18.7	1 879	3	3	3	2	1	3p
004067	CHERASCO	80.7	7 196	3	2	3	2	1	3p
004078	CUNEO	120.2	51 784	1	3	3	2	1	1
004089	FOSSANO	131.2	23 865	1	2	3	2	1	1
004096	GENOLA	13.6	2 317	3	2	3	2	1	3p
004099	GOVONE	19.1	1 923	3	3	3	2	1	3p
004100	GRINZANE CAVOUR	4.0	1 812	3	3	3	2	1	3p
004101	GUARENE	13.1	3 015	3	3	3	2	1	3p
004108	LESEGNO	14.8	838	3	3	5	2	2	1
004130	MONDOVI'	87.5	21 687	1	3	3	2	1	1
004143	MORETTA	23.7	4 099	3	3	3	2	1	3p
004168	PIOBESI D'ALBA	4.1	1 026	3	3	3	2	1	3p
004185	ROBILANTE	24.7	2 315	3	5	3	2	1	1
004192	ROCCAIONE	19.2	2 791	3	2	3	2	1	3p
004202	SALMOUR	12.7	704	3	3	3	2	1	3p
004203	SALUZZO	76.5	15 644	3	2	3	2	1	3p
004210	SAN MICHELE MONDOVI'	18.3	2 070	3	3	5	2	1	1
004212	SANTA VITTORIA D'ALBA	9.9	2 512	3	3	3	2	1	3p
004215	SAVIGLIANO	110.6	19 893	3	2	3	2	1	3p
004222	SOMMARIVA DEL BOSCO	35.0	5 779	3	3	3	2	1	3p
004228	TORRE SAN GIORGIO	5.1	672	3	3	3	2	1	3p
004240	VERZUOLO	25.7	6 185	3	3	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
003008	ARONA	15.7	14 310	1	3	3	3	1	1
003016	BELLINZAGO NOVARESE	39.4	8 361	3	2	3	2	1	3p
003018	BIANDRATE	12.6	1 103	2	3	3	2	1	2
003025	BORGO TICINO	13.8	3 854	3	2	3	2	1	3p
003024	BORGOMANERO	32.0	19 315	1	3	3	2	1	1
003026	BRIGA NOVARESE	5.1	2 697	2	3	3	2	1	2
003032	CAMERI	39.8	9 674	2	2	3	2	1	2
003036	CARPIGNANO SESIA	14.0	2 541	3	3	3	2	1	3p
003037	CASALBELTRAME	16.0	832	3	3	3	2	1	3p
003041	CASALVOLONE	17.4	812	3	3	3	2	1	3p
003043	CASTELLETTO SOPRA TICINO	14.6	8 756	2	3	3	2	1	2
003049	CERANO	32.4	6 664	2	2	3	2	1	2
003055	CRESSA	7.3	1 431	3	3	3	2	1	3p
003058	CUREGGIO	8.7	2 248	2	2	3	2	1	2
003062	DORMELLETO	7.5	2 482	2	3	3	2	1	2
003066	FONTANETO D'AGOGNA	20.8	2 549	3	3	3	2	1	3p
003068	GALLIATE	29.2	13 450	2	3	3	2	1	2
003071	GATTICO	16.3	3 134	3	3	4	2	3	2
003073	GHEMME	21.3	3 722	3	3	3	2	1	3p
003076	GOZZANO	13.2	5 979	2	4	3	2	1	2
003079	GRIGNASCO	14.0	4 704	3	3	3	2	1	3p
003084	LESA	14.1	2 402	2	2	3	2	1	2
003091	MARANO TICINO	7.8	1 407	3	3	3	2	1	3p
003095	MEINA	7.3	2 339	2	2	3	2	1	2
003103	NEBBIUNO	7.7	1 542	3	3	3	2	1	3p
003106	NOVARA	103.3	101 921	1	4	5	3	1	1
003108	OLEGGIO	38.2	12 189	3	2	3	2	1	3p
003109	OLEGGIO CASTELLO	6.5	1 729	2	2	3	2	1	2
003112	ORTA SAN GIULIO	7.2	1 116	3	3	3	2	1	3p
003114	PARUZZARO	4.4	1 587	2	3	3	2	1	2
003116	PETTENASCO	7.0	1 310	3	3	3	2	1	3p
003119	PISANO	3.2	770	3	3	3	2	1	3p
003120	POGNO	9.7	1 488	2	2	3	2	1	2
003121	POMBIA	12.5	1 816	3	2	3	2	1	3p
003129	RECETTO	8.8	897	3	4	3	2	1	2
003130	ROMAGNANO SESIA	18.2	4 213	3	3	4	2	1	2
003131	ROMENTINO	17.9	4 236	3	4	3	3	1	2
003133	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	8.2	3 066	2	3	3	2	1	2
003135	SAN PIETRO MOSEZZO	35.0	1 737	2	3	3	2	1	2
003138	SILLAVENGO	9.6	567	3	3	3	2	1	3p
003139	SIZZANO	10.3	1 458	3	3	3	2	1	3p
003149	TRECATE	38.5	16 913	2	5	3	2	1	1
003154	VARALLO POMBIA	13.5	4 400	3	2	3	2	1	3p
003159	VICOLUNGO	13.3	842	3	4	3	2	1	2

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI TORINO

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
001001	AGLIE'	13.3	2 572	3	3	3	2	1	3p
001002	AIRASCA	15.9	3 554	3	3	3	2	1	3p
001006	ALMESE	17.9	5 658	3	2	3	2	1	3p
001008	ALPIGNANO	12.2	16 648	2	4	5	3	1	1
001009	ANDEZENO	7.4	1 705	3	3	3	2	1	3p
001013	AVIGLIANA	24.2	11 053	3	3	3	2	1	3p
001016	BALANGERO	12.9	3 048	3	2	3	2	1	3p
001018	BALDISSERO TORINESE	15.6	3 240	2	2	3	2	1	2
001020	BANCHETTE	2.2	3 427	3	4	3	3	1	2
001024	BEINASCO	6.6	17 344	2	5	3	3	2	1
001027	BOLLENGO	13.7	1 996	3	3	3	2	1	3p
001028	BORGARO TORINESE	14.5	12 754	2	4	5	3	1	1
001030	BORGOFRANCO D'IVREA	13.9	3 634	3	4	5	2	1	1
001032	BORGONE SUSA	5.3	2 227	3	4	3	3	1	2
001033	BOSCONERO	10.7	2 924	3	3	3	2	1	3p
001034	BRANDIZZO	6.6	7 399	3	4	3	3	1	2
001038	BRUINO	5.6	7 308	3	4	3	3	1	2
001040	BRUZOLO	12.4	1 336	3	2	3	2	1	3p
001044	BUSSOLENO	36.2	6 455	3	2	3	2	1	3p
001045	BUTTIGLIERA ALTA	8.9	6 522	3	3	3	2	1	3p
001046	CAFASSE	10.0	3 516	3	2	3	2	1	3p
001048	CAMBIANO	14.1	5 798	2	3	3	2	1	2
001051	CANDIOLO	11.2	5 080	3	3	3	2	1	3p
001055	CAPRIE	16.1	1 882	3	2	3	2	1	3p
001058	CARIGNANO	51.1	8 623	3	3	3	2	1	3p
001059	CARMAGNOLA	96.1	24 670	1	3	4	2	1	1
001061	CASCINETTE D'IVREA	2.2	1 448	3	3	3	2	1	3p
001062	CASELETTE	13.2	2 641	3	2	3	2	1	3p
001063	CASELLE TORINESE	28.8	15 437	2	4	3	2	1	2
001068	CASTIGLIONE TORINESE	13.9	5 480	3	3	3	2	1	3p
001076	CHIANOCCO	18.6	1 690	3	2	3	2	1	3p
001078	CHIERI	54.8	32 136	1	3	3	2	1	1
001081	CHIUSA DI SAN MICHELE	6.2	1 602	3	3	3	2	1	3p
001082	CHIVASSO	51.0	23 283	1	5	3	2	1	1
001083	CICONIO	3.3	345	3	3	3	2	1	3p
001086	CIRIE'	18.0	18 178	3	3	3	3	1	3p
001090	COLLEGNO	18.4	47 828	1	5	3	4	2	1
001092	COLLERETTO GIACOSA	4.6	627	3	3	3	2	1	3p
001093	CONDOVE	69.1	4 364	3	2	3	2	1	3p
001096	CUCEGLIO	6.8	925	3	2	3	2	1	3p
001098	CUORGNE'	18.2	10 037	3	3	3	2	1	3p
001099	DRUENTO	27.5	8 228	2	2	3	2	1	2
001102	FELETTO	8.2	2 341	3	3	3	2	1	3p
001104	FIANO	12.6	2 558	3	2	3	2	1	3p
001106	FOGLIZZO	15.5	2 180	3	3	3	2	1	3p
001110	FROSSASCO	15.9	2 699	3	3	5	2	1	1
001113	GERMAGNANO	15.1	1 291	3	3	3	2	1	3p
001119	GROSSO	4.3	988	3	2	3	2	1	3p

001120	GRUGLIASCO	12.9	36 929	1	4	4	3	2	1
001125	IVREA	30.0	23 507	1	3	3	3	1	1
001127	LA LOGGIA	12.5	6 485	3	4	3	3	1	2
001128	LANZO TORINESE	10.4	5 144	3	3	3	2	1	3p
001130	LEINI'	32.5	11 948	2	3	3	2	1	2
001132	LESSOLO	8.2	1 952	3	3	3	2	1	3p
001139	LUSERNA SAN GIOVANNI	17.4	7 867	3	3	3	2	1	3p
001141	LUSIGLIE'	5.0	536	3	2	3	2	1	3p
001146	MATHI	6.8	3 960	3	4	5	2	1	1
001147	MATTIE	27.6	706	3	2	3	2	1	3p
001150	MERCENASCO	12.5	1 186	3	2	3	2	1	3p
001156	MONCALIERI	48.1	53 120	1	5	3	3	1	1
001159	MONTALENGHE	6.6	889	3	4	3	3	1	2
001160	MONTALTO DORA	7.2	3 465	3	3	3	2	1	3p
001164	NICHELINO	20.3	46 858	1	4	3	3	2	1
001166	NOLE	11.4	6 238	3	3	3	2	1	3p
001168	NONE	25.4	7 759	3	3	3	2	1	3p
001171	ORBASSANO	22.3	21 563	1	4	3	3	1	1
001173	OSASCO	5.6	944	3	3	3	2	1	3p
001176	OZEGNA	5.6	1 151	3	3	5	2	1	1
001180	PAVAROLO	4.5	920	3	3	3	2	1	3p
001181	PAVONE CANAVESE	11.3	3 781	3	3	3	2	1	3p
001183	PECETTO TORINESE	9.7	3 687	2	2	3	2	1	2
001185	PEROSA CANAVESE	4.8	564	3	3	3	2	1	3p
001189	PIANEZZA	16.0	11 237	2	3	3	3	1	2
001191	PINEROLO	50.5	33 269	1	3	3	3	1	1
001192	PINO TORINESE	21.7	8 238	2	3	3	2	1	2
001194	PIOSSASCO	40.6	16 138	2	3	3	2	1	2
001195	PISCINA	10.2	3 146	3	3	3	2	1	3p
001200	PORTE	4.4	921	3	3	3	2	1	3p
001209	QUASSOLO	4.5	403	3	3	3	2	1	3p
001215	RIVA PRESSO CHIERI	35.9	3 831	3	3	3	2	1	3p
001214	RIVALTA DI TORINO	24.9	17 565	2	4	3	3	1	2
001217	RIVAROLO CANAVESE	32.3	11 949	3	3	3	2	1	3p
001219	RIVOLI	29.6	49 505	1	4	3	3	2	1
001220	ROBASSOMERO	8.4	3 028	3	3	3	2	1	3p
001222	ROLETTO	8.3	1 987	3	2	3	2	1	3p
001223	ROMANO CANAVESE	10.9	2 943	3	3	3	2	1	3p
001225	RONDISSONE	10.5	1 655	3	3	3	2	1	3p
001228	ROSTA	9.1	3 626	3	4	3	2	1	2
001231	SALASSA	5.3	1 668	3	3	3	2	1	3p
001233	SALERANO CANAVESE	2.1	532	3	3	3	2	1	3p
001235	SAMONE	2.5	1 471	3	3	3	3	1	3p
001236	SAN BENIGNO CANAVESE	22.2	5 156	3	3	3	2	1	3p
001239	SAN DIDERO	3.4	430	3	2	3	2	1	3p
001243	SAN GILLIO	9.0	2 581	3	3	3	2	1	3p
001244	SAN GIORGIO CANAVESE	20.1	2 397	3	2	3	2	1	3p
001245	SAN GIORIO DI SUSA	19.5	949	3	2	3	2	1	3p
001246	SAN GIUSTO CANAVESE	9.6	3 074	3	3	3	3	1	3p
001248	SAN MAURIZIO CANAVESE	17.3	7 259	3	3	3	2	1	3p
001249	SAN MAURO TORINESE	12.8	17 672	2	4	3	3	1	2
001250	SAN PIETRO VAL LEMINA	12.3	1 475	3	2	3	2	1	3p

001252	SAN RAFFAELE CIMENA	11.2	2 815	3	3	3	2	1	3p
001254	SAN SECONDO DI PINEROLO	13.0	3 403	3	3	3	2	1	3p
001241	SANGANO	7.0	3 705	3	3	3	2	1	3p
001255	SANT'AMBROGIO DI TORINO	9.0	4 274	3	3	3	3	1	3p
001256	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	10.6	4 016	3	2	3	2	1	3p
001257	SANTENA	15.6	10 019	3	4	3	3	1	2
001261	SCARMAGNO	7.8	740	3	4	3	3	1	2
001265	SETTIMO TORINESE	31.8	45 495	1	5	3	3	1	1
001268	STRAMBINELLO	2.2	258	3	3	3	2	1	3p
001269	STRAMBINO	19.2	6 020	3	3	3	2	1	3p
001270	SUSÀ	10.8	6 552	3	3	3	3	1	3p
001272	TORINO	130.5	857 433	1	5	5	4	3	1
001280	TROFARELLO	12.2	10 352	2	4	3	3	1	2
001283	VAIE	7.1	1 349	3	3	3	2	1	3p
001287	VALPERGA	12.8	3 136	3	3	3	2	1	3p
001292	VENARIA REALE	20.1	34 777	1	4	3	3	1	1
001293	VEROLENGO	29.8	4 466	3	3	3	2	1	3p
001296	VIALFRE'	4.6	229	3	2	3	2	1	3p
001301	VILLANOVA CANAVESE	4.1	1 010	3	2	3	2	1	3p
001303	VILLAR DORA	5.8	2 716	3	2	3	2	1	3p
001305	VILLAR FOCCHIARDO	24.9	2 037	3	2	3	2	1	3p
001307	VILLAR PEROSA	11.4	4 173	3	3	3	2	1	3p
001308	VILLASTELLONE	19.8	4 641	2	3	3	2	1	2
001309	VINOVO	17.9	13 425	2	3	5	2	1	1
001314	VOLPIANO	32.2	13 008	2	3	5	2	1	1
001315	VOLVERA	20.5	6 966	3	3	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
103002	ANZOLA D'OSSOLA	12.9	443	3	2	3	2	1	3p
103003	ARIZZANO	1.5	1 888	3	3	3	3	1	3p
103008	BAVENO	16.9	4 527	2	2	3	2	1	2
103010	BELGIRATE	6.9	521	2	2	3	2	1	2
103011	BEURA CARDEZZA	29.4	1 371	3	2	3	2	1	3p
103019	CASALE CORTE CERRO	12.7	3 292	2	2	3	2	1	2
103028	DOMODOSSOLA	35.8	18 519	3	2	3	2	1	3p
103033	GHIFFA	15.8	2 336	2	2	3	2	1	2
103035	GRAVELLONA TOCE	14.8	7 538	2	3	5	2	1	1
103044	MERGOZZO	27.0	2 038	3	2	3	2	1	3p
103050	OMEGNA	29.6	15 374	1	3	3	2	1	1
103051	ORNAVASSO	26.0	3 226	3	2	3	2	1	3p
103052	PALLANZENO	4.2	1 210	3	3	5	2	2	1
103053	PIEDIMULERA	8.1	1 672	3	2	3	2	1	3p
103054	PIEVE VERGONTE	42.6	2 692	3	2	5	2	1	1
103055	PREMENO	8.1	771	2	2	3	2	1	2
103057	PREMOSELLO CHIOVENDA	35.7	2 057	3	2	3	2	1	3p
103064	STRESA	33.7	4 820	2	2	3	2	1	2
103072	VERBANIA	38.8	30 079	1	4	3	2	1	1
103075	VILLADOSSOLA	17.7	6 910	3	3	5	2	2	1
103077	VOGOGNA	15.0	1 702	3	2	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ZONA DI PIANO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

ISTAT	COMUNE	Sup. km ²	Abitanti ⁽¹⁾	Zona 2000 ⁽²⁾	Classificazione per inquinanti ⁽³⁾				Zona 2002
					NO ₂	PM10	Benzene	CO (8h)	
002004	ALICE CASTELLO	24.3	2 603	3	3	3	2	1	3p
002007	ASIGLIANO VERCELLESE	25.1	1 417	3	3	3	2	1	3p
002009	BALOCCO	16.8	262	3	3	3	2	1	3p
002015	BORGO D'ALE	40.6	2 565	3	3	3	2	1	3p
002017	BORGO VERCELLI	19.0	2 158	2	3	3	2	1	2
002031	CARESANABLOT	10.9	988	2	2	3	2	1	2
002032	CARISIO	30.5	955	3	3	3	2	1	3p
002042	CIGLIANO	25.2	4 524	3	3	3	2	1	3p
002045	COLLOBIANO	9.5	113	3	2	4	2	1	2
002049	CRESCENTINO	48.6	7 573	3	2	4	2	1	2
002059	FORMIGLIANA	16.8	560	3	3	3	2	1	3p
002065	GREGGIO	11.6	375	3	4	3	2	1	2
002093	PEZZANA	17.7	1 127	3	3	3	2	1	3p
002104	PRAROLO	11.6	589	3	3	3	2	1	3p
002128	SALUGGIA	31.6	4 074	3	2	5	2	1	1
002133	SANTHIA'	53.5	9 259	3	3	3	2	1	3p
002142	STROPPIANA	18.2	1 202	3	3	3	2	1	3p
002148	TRINO	70.4	7 604	3	5	3	2	1	1
002158	VERCELLI	80.1	44 950	1	3	3	2	1	1
002163	VILLARBOIT	25.2	547	3	3	3	2	1	3p

⁽¹⁾ primi risultati del censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/>)

⁽²⁾ come da L.R. n. 43/2000

⁽³⁾ come da DGR 5/8/2002, n. 109-6941

ALLEGATO 2

Modifica del Piano stralcio 6.1.

Indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione previsti all'articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351

Criteri per la definizione degli interventi in relazione al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabiliti con D.M. 2 aprile 2002 n. 60

1. Indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione previsti all'articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351

La regolamentazione sugli episodi acuti di inquinamento atmosferico stabilita dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dal Piano stralcio 6.1. basata sulla normativa e sui livelli di attenzione e di allarme stabilita con il D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), il D.M. 15 aprile 1994 e il D.M. 25 novembre 1994, abrogati dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, **è sostituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge n. 43/2000**, dalla presente regolamentazione ed indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351.

Le Province, quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui all'art 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, elaborano i **Piani di azione** con i Comuni che sono stati assegnati alla Zona di Piano, di cui all'Allegato 1.

I Piani di azione si collocano nell'ambito della più ampia programmazione individuata dalla normativa vigente e contengono le misure e le azioni da attuare nel breve periodo funzionali al raggiungimento di due obiettivi:

- la riduzione del rischio di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 e dell'entità di tali superamenti
- la riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme e dell'entità di tali superamenti.

Per l'elaborazione e l'adozione dei Piani di azione le Province garantiscono il coinvolgimento e il coordinamento di tutti i Comuni interessati nonché l'attivazione di confronti sistematici con le categorie interessate, per la miglior definizione ed attuazione delle misure straordinarie relative agli insediamenti produttivi, alla limitazione e/o al blocco del traffico, alla regimazione degli impianti per il riscaldamento degli ambienti.

Nei Piani di azione sono inoltre definiti i soggetti ai quali sono rivolti i diversi provvedimenti, misure ed azioni; il soggetto (Comune o Provincia) competente ai sensi delle vigenti leggi o responsabile della predisposizione dell'atto cogente o della comunicazione o dell'invito necessario per l'attuazione di ogni provvedimento, misura o azione; le procedure operative, le modalità ed i tempi necessari per la loro attuazione.

Le Province, d'intesa con i Comuni, definiscono le aree delle Zone di Piano - indipendentemente dall'assegnazione alle zone 1, 2 o 3p - nelle quali le misure si applicano, la gradualità di applicazione delle stesse e individuano i Comuni eventualmente esclusi, indicando le motivazioni di tali scelte in funzione delle misure o azioni previste.

I contenuti dei Piani di azione devono essere resi noti ai cittadini, alle categorie interessate e agli organismi di vigilanza e controllo, con adeguate forme di comunicazione, al fine di fornire un idoneo e preventivo livello di conoscenza delle misure e delle azioni previste e di favorire una partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati per la più efficace attuazione delle stesse.

In caso di inerzia dei Comuni, le Province adottano, in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 43/2000, le misure stabilite nel Piano di Azione.

Le Province segnalano alla Regione gli eventuali interventi ed azioni di competenza regionale o nazionale, che nella redazione dei Piani di azione siano emersi come significativi per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

1.1. Limiti di riferimento per la elaborazione dei Piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Il rischio di superamento é riferibile a tutti i valori limite stabiliti dal DM 2 aprile 2002 n. 60.

Per la definizione dei Piani di Azione e al fine di verificarne l'efficacia ci si riferisce ai valori limite di breve durata (orari o giornalieri) e alle relative frequenze di superamento tollerate nell'arco di un anno, elencati nella tabella che segue, anche se gli stessi saranno vigenti a partire dal 1.1.2005 per SO₂, PM10 e CO, e a partire dal 1.1.2010 per l'NO₂.

Infatti, data l'esiguità del tempo che rimane prima della scadenza dei termini e data la concreta difficoltà di raggiungere i limiti indicati, per l'elaborazione dei Piani non si considerano i margini di tolleranza indicati nel D.M. n. 60/2002.

inquinante	Valore limite e periodo di mediazione	n° di superamenti tollerati	Data raggiungimento del limite
SO₂	350 µg/m ³ media 1 ora	24 volte/anno civile	1-gen-05
SO₂	125 µg/m ³ media 24 ore	3 volte/anno civile	1-gen-05
NO₂	200 µg/m ³ media 1 ora	18 volte/anno civile	1-gen-10
PM10 1°fase	50 µg/m ³ media 24 ore	35 volte/anno civile	1-gen-05
CO	10µg/m ³ media mob.8 ore	-----	1-gen-05

La Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte Anno 2001 evidenzia come i valori di SO₂ e di CO siano di norma già attualmente al di sotto dei limiti, mentre il rischio di superamento dei valori limite per gli inquinanti NO₂ e PM10 è generalizzato a tutte le Zone di Piano.

Conseguentemente, i Piani di azione di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, devono essere riferiti all'intera Zona di Piano in relazione al rischio di superamento dei valori limite di cui alla tabella per gli inquinanti NO₂ e PM10, mentre per gli inquinanti SO₂ e CO, devono essere previste azioni per le eventuali aree circoscritte e direttamente influenzate da fonti significative di emissione.

1.2. Limiti di riferimento per l'elaborazione dei Piani di azione per la riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Il DM 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce soglie di allarme per gli inquinanti SO₂ e NO₂ come di seguito riportate:

Inquinante	Soglia di allarme	Periodo di mediazione
SO ₂	500 µg/m ³	media di 3 ore consecutive
NO ₂	400 µg/m ³	media di 3 ore consecutive

La Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte Anno 2001 evidenzia come i valori di SO₂ siano di norma già attualmente al di sotto dei limiti, mentre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinante NO₂ è generalizzato a tutte le Zone di Piano.

Pertanto in caso di persistenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, è possibile che in porzioni limitate delle Zone di Piano si registrino valori tali da comportare il rischio di superamento delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Conseguentemente, come stabilito dall'art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, per i Comuni assegnati alle Zone di Piano le Province, per l'inquinante NO₂, nell'ambito dei Piani di azione definiscono anche i provvedimenti, le misure e le azioni da attuare per ridurre il rischio di superamento delle soglie di allarme e l'entità di tali superamenti, nonché quelli da attuare in caso di superamento delle soglie medesime.

Per l'inquinante SO₂ le azioni già previste in relazione al rischio di superamento dei valori limite per le eventuali aree circoscritte e direttamente influenzate da fonti significative di emissione, devono altresì garantire il non raggiungimento delle soglie di allarme per l'inquinante in questione.

2. Criteri per la definizione degli interventi in relazione al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabiliti con D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

2.1. Criteri per la elaborazione dei Piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Nei Piani di azione devono essere previsti tutti i provvedimenti, le misure e le azioni specifiche da attuare per la riduzione delle emissioni che possono concorrere a garantire:

- la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria per gli inquinanti PM10 e NO₂
- la riduzione del numero ed il contenimento dell'entità dei superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per gli inquinanti PM10 e NO₂
- la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria per gli inquinanti SO₂ e CO, in eventuali aree circoscritte e direttamente influenzate da fonti significative di emissione.

La situazione evidenziata dalla Valutazione della qualità dell'aria in relazione al rischio di superamento dei valori limite, nonché al numero e all'entità dei superamenti dei valori limite per il PM10 e in maniera meno rilevante, ma comunque significativa, per l'NO₂, richiede che i Piani di azione individuino provvedimenti attuabili nel breve periodo, che devono essere adottati in maniera stabile e sistematica nella Zona di Piano, integrati da provvedimenti temporanei progressivamente più restrittivi da adottare nei casi di reiterati e marcati superamenti dei limiti.

Di seguito sono riportati alcuni indirizzi in proposito, che saranno ulteriormente integrati e rivisti in funzione dei risultati via via ottenuti.

Sulla base di tali indirizzi le Province adotteranno gli interventi ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alla situazione e alle caratteristiche del loro territorio e allo stato di avanzamento della pianificazione a lungo termine, indipendentemente dall'assegnazione alle zone 1, 2 o 3p dei Comuni interessati. Ulteriori interventi, attuabili a breve termine, potranno essere adottati a seguito delle concertazioni con i Comuni.

2.1.1. Criteri per l'adozione di provvedimenti stabili per le Zone di Piano

I criteri per l'adozione delle azioni di piano stabili per le Zone interessate, di seguito indicati per tipologia di fonti, sono ispirati dalla necessità, da un lato, di assicurare un'attenzione costante al problema nello svolgimento della normale attività amministrativa o di vigilanza e, dall'altro, dalla necessità di individuare interventi attuabili in tempi brevi, nelle more dell'ottenimento dei risultati degli interventi strutturali di maggiore complessità nel frattempo comunque programmati.

Rispondono inoltre alla esigenza di consentire all'utenza e agli operatori di conoscere preventivamente le scelte che, pur avviate a breve con azioni limitate commisurate alle possibilità attuali di intervento, sono destinate a proseguire con azioni più incisive e radicali, anche in funzione delle ulteriori possibilità che le normative europee e nazionali prevedono di offrire.

Criteri per i provvedimenti per la mobilità.

I criteri per i provvedimenti per la mobilità tendono a ridurre, gradualmente ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l'ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l'utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione.

1. In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, oltre allo scrupoloso controllo del rispetto delle prescrizioni della legge regionale n. 43/2000 in tema di controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli - bollino blu - devono essere effettuate periodiche campagne di controllo dei gas di scarico dei veicoli in circolazione.
2. In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti, occorre identificare percentuali significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 10%, nelle quali devono essere attuate limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico per l'intero anno e per un numero significativo di ore (almeno tre ore/giorno), fatto ovviamente salvo l'accesso ai residenti, ai veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili e ai veicoli elettrici, ibridi, a metano catalizzati, a GPL catalizzati.

A tal fine la Provincia, di concerto con i Comuni interessati definisce le aree in cui le limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico possono essere oggetto di immediata attuazione, sia per l'esperienza pregressa sia per la possibilità immediata di realizzazione, e redige un primo Piano di azione, in cui sono stabiliti i provvedimenti comunali necessari per garantire il rispetto delle limitazioni previste. Entro i successivi 6 mesi, comunque, ogni Comune deve individuare in via definitiva le aree di limitazione totale (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico e sottoporle all'attenzione della Provincia, che integrerà il Piano di Azione, stabilendo gli eventuali ulteriori provvedimenti comunali necessari per garantire il rispetto delle limitazioni previste.

3. Al fine di consentire all'utenza la conoscenza preventiva delle ulteriori limitazioni e agli enti preposti l'avvio o la realizzazione degli interventi strutturali di cui al Piano ex art. 8 del

D.Lgs. n. 351/1999, si ritiene indispensabile che venga previsto ed opportunamente pubblicizzato che a partire dal 1.9.2003, nelle zone come sopra definite, al divieto di circolazione di cui al punto 2 sarà aggiunto il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO I.

4. Si ritiene necessario che le limitazioni di cui al punto 3 siano estese a partire dal 1.9.2004 a percentuali di strade dei centri abitati non inferiori al 20%, nonché ai veicoli Diesel non dotati di sistemi di contenimento del particolato e progressivamente coinvolgere anche i veicoli dei residenti nelle zone pedonali e nelle ZTL, i veicoli per lo svolgimento delle attività artigianali, quelli utilizzati per la distribuzione delle merci e i veicoli di pubblica utilità. Restano ovviamente ferme le esclusioni per i veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili.
5. Le Province possono estendere tali limitazioni anche a Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ove ritenuto praticamente realizzabile.
6. Il Piano di azione dovrà prevedere le opportune linee di intervento per la regolamentazione delle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani (tipologia di veicoli idonei, diversificazione di orari ed itinerari), nonché per la rapida attuazione dei disposti del Piano stralcio 5 relativo ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico, approvato con la legge regionale n. 43/2000, provvedendo ad individuare, tra le misure finalizzate alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione nonché alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, quelle che risultano applicabili in tempi brevi, quali ad esempio la creazione di corsie preferenziali per i mezzi di trasporto pubblico ed utilizzo di apparecchiature o simili finalizzate al rispetto del divieto di utilizzo delle stesse da parte di mezzi di trasporto privato, ecc.
7. A fronte delle incentivazioni regionali per la dismissione del parco vetusto con mezzi a basso impatto ambientale, dovrà essere previsto nei Piani che nell'ambito dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale i Comuni e le Province stabiliscono le specifiche in modo tale da garantire il rinnovo del parco con mezzi elettrici, ibridi, a metano catalizzati, a GPL catalizzati nonché l'incremento, la continuità e la funzionalità del servizio alla luce delle limitazioni introdotte per il traffico individuale.
8. Appare altresì improrogabile che le Province promuovano la nomina del Responsabile della mobilità dell'area della Zona di Piano (Mobility manager della Zona di Piano) e l'istituzione della struttura di supporto e di coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale, affinché le disposizioni dell'art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 trovino applicazione in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano. Tale previsione comporta l'indubbio ulteriore vantaggio che il Responsabile della mobilità dell'area coadiuva la Provincia nella predisposizione dei Piani di azione, individuando le misure straordinarie che possono essere messe in atto da imprese ed enti emerse dalla valutazione dei piani di spostamento casa-lavoro dalle stesse realizzati.
9. Il Piano di azione potrà inoltre prevedere, in relazione a problemi contingenti, anche azioni minute quali, ad esempio, la frequenza di pulizia e lavaggio delle strade al fine di ridurre la risospensione delle polveri o il divieto, nelle zone più congestionate, di mantenere acceso il motore dei veicoli in caso di soste che si prolungano per più di tre minuti.

Criteria per i provvedimenti per il riscaldamento ambientale

I criteri per i provvedimenti per il riscaldamento ambientale tendono a ridurre le emissioni derivanti dai combustibili più critici sotto il profilo delle emissioni di particolato.

1. In tal senso, nei Piani dovrà essere posta particolare attenzione a tutti i combustibili individuati nel DPCM 8 marzo 2002 (agglomerati di lignite; carbone da vapore; coke metallurgico e da gas; antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; emulsioni di acqua - olio combustibile o acqua - altri distillati

pesanti di petrolio) che possono contribuire in modo significativo all'inquinamento in zone particolarmente critiche individuate all'interno delle Zone di Piano; per tali combustibili deve essere prevista una rapida sostituzione, fatto salvo l'utilizzo dell'antracite, prodotti antracitosi e loro miscele per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

2. Inoltre in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province ed i Comuni adottano tutte le misure necessarie per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni.

Criteri per i provvedimenti per alcune attività lavorative e per gli impianti produttivi.

I criteri per i provvedimenti per attività lavorative e per impianti produttivi tendono a ridurre sia le emissioni del sito produttivo, sia quelle dovute alla mobilità dei lavoratori nonché al trasporto di materie prime e prodotti indotto dal sito stesso.

1. In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province valutano le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti.
2. In tutti i Comuni assegnati alla zona di piano, le Province adottano tutte le misure necessarie per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti produttivi al fine di migliorare le emissioni o comunque di mantenerle entro i limiti autorizzati.
3. Nel Piano dovranno essere inoltre esplicitate le indicazioni, concertate con i Comuni e le associazioni di categoria, per l'esercizio delle fasi di cantiere, idonee ad evitare la formazione, la dispersione ed la risospensione delle polveri e, per i cantieri stradali, anche ad evitare gli ingorghi e/o la congestione del traffico.
4. Nei Piani di azione dovranno altresì essere concertati con le imprese maggiormente significative per l'emissione di polveri e di ossidi di azoto e, ove necessario anche di ossidi di zolfo e monossido di carbonio, e concordati con i legali rappresentanti e/o la direzione degli stabilimenti interessati, particolari regimi di esercizio degli impianti (sia termici che produttivi) che consentano la riduzione delle emissioni per periodi limitati e le modalità per l'attivazione di tali regimi quando nelle Zone di Piano si verificano reiterati superamenti dei limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002.
5. La regolamentazione di cui all'articolo 3 del D.M. 27 marzo 1998, è estesa a tutte le imprese e gli enti con più di trecento dipendenti insediate nei Comuni assegnati alla Zona di Piano. Pertanto tali imprese ed enti devono predisporre il piano di spostamento casa-lavoro del proprio personale finalizzato alla riduzione dell'utilizzo dei mezzi individuali di trasporto. Nei piani in questione devono essere specificate anche le misure straordinarie che possono essere realizzate qualora nelle Zone di Piano si verificano reiterati superamenti dei limiti stabiliti dal DM n. 60/2002.
6. Le Province ed i Comuni promuovono nelle attività produttive, loro consorzi e associazioni, lo sviluppo di sistemi di conferimento delle materie prime e di trasporto dei prodotti caratterizzati dall'utilizzo di veicoli con ridotti livelli di emissione, dall'utilizzo di strumenti telematici (come ad esempio l'e-commerce), da itinerari ed orari a minor impatto sul traffico locale.

2.1.2. Criteri per i provvedimenti temporanei da adottare nelle Zone di Piano nei casi di reiterati e marcati superamenti dei limiti.

Oltre alle misure stabili, definite sulla base degli indirizzi di cui al punto 2.1.1, nei Piani di azione devono essere previste misure da attuare in caso di reiterati superamenti dei valori limite di breve durata (orari o giornalieri) e alle relative frequenze di superamento tollerate nell'arco di un anno, elencati nella tabella di cui al paragrafo 1.1, anche se gli stessi saranno vigenti a partire dal 1.1.2005 per SO₂, PM10 e CO, e a partire dal 1.1.2010 per l'NO₂.

A tal fine le Province provvedono ad individuare nell'ambito delle Zone di Pian o porzioni di territorio omogenee per caratteristiche, nelle quali valutare i superamenti sulla base delle misure rilevate o delle stime fornite da ARPA.

In relazione alle caratteristiche delle suddette porzioni territoriali nonché dei servizi già attuati, le Province adottano misure di carattere temporaneo, con gradualità progressiva in base al numero di superamenti, che possono coinvolgere limitazioni del traffico (quali targhe alterne, blocco totale del traffico, divieto di circolazione di veicoli diesel non dotati di sistemi di contenimento del particolato) limitazioni del riscaldamento ambientale (quali riduzioni dei gradi di riscaldamento negli ambienti degli uffici pubblici e, via via, negli edifici commerciali e delle imprese e nelle case di civile abitazione) e limitazioni del pieno funzionamento delle attività produttive (fasi crescenti di riduzione delle emissioni degli impianti produttivi individuati nell'ambito dei Piani di azione come da punto 4 del paragrafo precedente).

Tali misure dovranno essere accompagnate dall'implementazione del servizio pubblico e dall'accordo con le imprese circa il trasporto collettivo anche straordinario dei dipendenti.

Misure da attuare in caso di superamento del limite di 50 µg/m³ come media giornaliera per il PM10

Sulla base delle rilevazioni della settimana precedente e delle stime, fornite orientativamente il martedì da ARPA, le Province adotteranno provvedimenti temporanei possibilmente nella stessa settimana in cui ricevono la segnalazione sui superamenti, previa adeguata informazione ai soggetti interessati.

I provvedimenti verranno adottati dalle Province d'intesa con i Comuni e con le categorie interessate in maniera graduale e sempre più incisiva in caso di reiterati superamenti del limite per 5 giorni consecutivi.

Misure da attuare in caso di superamento del limite orario di 200 µg/m³ per l'NO₂

Sulla base delle rilevazioni fornite da ARPA, le Province adotteranno provvedimenti temporanei il più rapidamente possibile compatibilmente con i tempi necessari per dare adeguata informazione ai soggetti interessati.

I provvedimenti verranno adottati dalle Province d'intesa con i Comuni e con le categorie interessate in maniera graduale e sempre più incisiva in caso di superamenti del limite per più di 6 volte.

2.2. Criteri per la elaborazione dei Piani di azione per la riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Se nonostante le misure di cui al paragrafo 2.1, dovesse verificarsi il superamento della soglia di allarme di 400 µg/m³ per l'NO₂ per 3 ore consecutive misurate in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km², l'ARPA comunica immediatamente tale situazione alla Provincia che dispone l'informazione al pubblico di cui all'Allegato II, sezione III al D.M. 2 aprile

2002 n. 60, nonché dispone, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, che si attuino al più presto una serie di azioni quali: blocco totale del traffico privato; chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; riduzione dei gradi di riscaldamento negli ambienti degli uffici pubblici, negli edifici commerciali e delle imprese e nelle case di civile abitazione; riduzione delle emissioni degli impianti produttivi individuati appositamente prevista nei Piani di azione per tale situazione.

Nel caso la situazione permanga critica per 3 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche non facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia dispone ulteriori azioni, prevedendo ad esempio la chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come essenziali nonché un'ulteriore riduzione delle emissioni degli impianti termici per il riscaldamento ambientale.